

Bruxelles, 25 novembre 2022
(OR. en)

14905/22

LIMITE

FISC 227
ECOFIN 1177

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo sulle questioni fiscali - Approvazione

1. Il Consiglio ECOFIN è stato invitato a riferire al Consiglio europeo su varie questioni fiscali menzionate, in particolare, nelle sue conclusioni del marzo e giugno 2012, del maggio 2013, del dicembre 2014 e dell'ottobre 2017.
2. Il progetto di relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo sulle questioni fiscali è stato predisposto e approvato dal gruppo ad alto livello "Questioni fiscali" del Consiglio il 23 novembre 2022, in vista della sua presentazione al Consiglio il 6 dicembre 2022 tramite il Coreper. È stato inoltre convenuto che, prima di pubblicare la versione definitiva della relazione, l'SGC effettuerà i consueti aggiornamenti fattuali (che interessano le parti tra parentesi quadre) dopo la sessione del Consiglio.
3. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio ECOFIN di approvare, tra i punti "A", la relazione che figura nell'allegato della presente nota affinché sia trasmessa al Consiglio europeo (15-16 dicembre 2022).

**PROGETTO DI RELAZIONE DEL CONSIGLIO ECOFIN AL CONSIGLIO EUROPEO
SULLE QUESTIONI FISCALI**

A. INTRODUZIONE

1. La presente relazione del Consiglio fornisce una panoramica dei progressi conseguiti in sede di Consiglio durante il semestre di presidenza ceca, nonché una panoramica dello stato dei lavori sui fascicoli più importanti attualmente in fase di negoziazione nel settore della fiscalità. È stata elaborata sulla base delle discussioni svoltesi in seno al gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) (HLWP) riguardo a questioni orizzontali di politica fiscale di rilevanza strategica, in linea con il suo mandato.
2. La presente relazione rispecchia lo stato dei pertinenti lavori del Consiglio e riguarda questioni menzionate in diverse conclusioni del Consiglio europeo dal 2012¹, nella dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 25 marzo 2021², nelle conclusioni del Consiglio del 2012³ e del 2016⁴ nel settore dell'IVA, nelle conclusioni del Consiglio del 2017⁵ "Rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale", nelle conclusioni del Consiglio del 2020 sulla futura evoluzione della cooperazione amministrativa nel settore fiscale nell'UE⁶, nonché nelle conclusioni del Consiglio, del 27 novembre 2020, su un'imposizione equa ed effettiva in tempi di ripresa, sulle sfide fiscali legate alla digitalizzazione e sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre⁷.

¹ Docc. EUCO 4/3/12 REV 3 (punti 9 e 21), EUCO 76/12, EUCO 75/1/13 REV 1, EUCO 14/17 (punto 11), EUCO 10/20 (punti A29 e 147) ed EUCO 13/20.

² Doc. 18/21.

³ Doc. 9586/12.

⁴ Doc. 9494/16.

⁵ Doc. 15175/17.

⁶ Doc. 8482/20.

⁷ Doc. 13350/20.

3. La presidenza ceca ha proseguito i lavori sui fascicoli fondamentali, tra cui il recepimento del secondo pilastro della dichiarazione del quadro inclusivo dell'OCSE su una soluzione basata su due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, la revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, la direttiva Eurobollo per quanto riguarda le tasse sugli autoveicoli, la revisione del codice di condotta (Tassazione delle imprese) e gli aggiornamenti della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, la proposta di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale, nonché la proposta di una direttiva per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali.
4. Nello specifico, il Consiglio:
- a) [ha adottato la] [ha compiuto ulteriori progressi sulla] proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'Unione;
 - b) [ha raggiunto un accordo politico sulla] proposta di direttiva che modifica la direttiva Eurobollo per quanto riguarda le tasse sugli autoveicoli;
 - c) ha convenuto la revisione del codice di condotta (Tassazione delle imprese);
 - d) ha compiuto progressi significativi in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione); e
 - e) ha portato avanti i negoziati sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali.
5. Il gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" ha inoltre proseguito ulteriormente i lavori riguardanti le diverse materie che rientrano nel suo attuale mandato, tra cui la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, come indicato nella sua relazione semestrale⁸. L'ultimo aggiornamento della lista UE ad opera del Consiglio è stato pubblicato il 4 ottobre 2022⁹. Per informazioni più dettagliate sui singoli fascicoli, si veda qui di seguito.

⁸ Doc. 14674/22 + ADD da 1 a 10.

⁹ GU C 391 del 12.10.2022, pag. 2.

B. LEGISLAZIONE FISCALE DELL'UE

1) Imposizione diretta, compresa la tassazione delle società

- a) Livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'UE ("secondo pilastro")
6. L'8 ottobre 2021 il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ("il quadro inclusivo") è giunto a un accordo su una riforma delle regole internazionali in materia di imposizione degli utili delle imprese multinazionali. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno espresso sostegno alla dichiarazione relativa a una soluzione basata su due pilastri per far fronte alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia. Nelle sue conclusioni del 27 novembre 2020, il Consiglio aveva già espresso il suo costante sostegno ai lavori del quadro inclusivo.
7. Il 22 dicembre 2021 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'UE¹⁰. La proposta riprende ampiamente, con alcuni adattamenti richiesti dal diritto dell'UE, i modelli di regole che il quadro inclusivo ha adottato il 14 dicembre 2021.
8. I lavori preparatori svolti in sede di Consiglio su questo fascicolo sono sintetizzati nella precedente relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo sulle questioni fiscali¹¹. Nelle sessioni del Consiglio ECOFIN di aprile e giugno 2022 tutti gli Stati membri tranne uno hanno potuto sostenere il testo di compromesso del progetto di direttiva e il progetto di dichiarazione del Consiglio¹².
9. La presidenza ceca ha proseguito i lavori e i contatti bilaterali al fine di assicurare il necessario sostegno al progetto di direttiva da parte di tutte le delegazioni, e il progetto di testo della direttiva è stato messo a punto dai giuristi-linguisti¹³.

¹⁰ Doc. 15294/21.

¹¹ Doc. 10355/22, punti da 6 a 15.

¹² Doc. 10497/22.

¹³ Doc. 8778/22.

10. [Il 6 dicembre 2022 il Consiglio ECOFIN ha adottato la direttiva intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'UE, [accompagnata da una dichiarazione a verbale]]¹⁴. [Il 6 dicembre 2022, in occasione del Consiglio ECOFIN, tutti gli Stati membri [tranne uno] erano pronti a votare a favore dell'adozione della direttiva intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'UE.]

b) Uso improprio di entità di comodo

11. Il 22 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE (proposta "Unshell")¹⁵.

12. L'obiettivo della proposta è prevenire l'elusione e l'evasione fiscali attraverso le azioni di imprese prive di una sostanza minima e migliorare il corretto funzionamento del mercato interno. La proposta mira a contrastare l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali impropri e a garantire che le società di comodo nell'UE che non svolgono alcuna attività economica o che svolgono un'attività economica minima non possano beneficiare di vantaggi fiscali.

13. Il 6 gennaio 2022, a livello di HLWP, la proposta è stata presentata alle delegazioni e la presidenza francese ha annunciato l'intenzione di avviare le discussioni sul fascicolo in sede di Consiglio. L'analisi tecnica della proposta è stata effettuata a livello di gruppo "Questioni fiscali" (Imposizione diretta) l'11 marzo, il 1° aprile, il 6 maggio, il 23 maggio e il 9 giugno 2022. Il primo ciclo di analisi della proposta articolo per articolo è stato completato il 23 maggio.

¹⁴ [Riferimento da aggiornare]

¹⁵ Doc. 15296/21.

14. Durante la presidenza ceca, l'analisi tecnica in sede di gruppo "Questioni fiscali" è proseguita l'11 luglio, il 27 settembre e il 22 novembre 2022. Sono stati compiuti progressi nell'esame della via da seguire per quanto riguarda le conseguenze fiscali e sono stati presentati testi di compromesso su parti della proposta, quali l'identificazione delle entità prive di sostanza minima nonché sullo scambio di informazioni. In linea di principio, la maggior parte delle delegazioni ha sostenuto gli obiettivi della proposta, ma era del parere che saranno necessari ulteriori lavori tecnici importanti prima di poter raggiungere un accordo.

c) Agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale

15. L'11 maggio 2022 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme sull'introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società. L'obiettivo della proposta è contrastare l'incentivo fiscale che induce le imprese a finanziare gli investimenti ricorrendo al debito anziché al capitale, data la possibilità per le imprese di dedurre gli interessi connessi al finanziamento del debito, ma non i costi relativi al finanziamento tramite capitale.
16. La proposta è stata presentata al gruppo "Questioni fiscali" il 10 giugno 2022. La presidenza ceca ha dedicato tre riunioni all'esame articolo per articolo della proposta, dando alle delegazioni l'opportunità di porre alla Commissione quesiti sul funzionamento del meccanismo previsto dalla proposta di direttiva. L'esame si è concluso il 15 novembre 2022.
17. Alla luce delle numerose correlazioni con altri fascicoli relativi all'imposta sulle società, sia quelli attualmente in discussione in sede di Consiglio che quelli annunciati dalla Commissione per il prossimo futuro nella sua comunicazione "Tassazione delle imprese per il XXI secolo", l'esame della proposta di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale sarà sospeso e, se del caso, rivalutato in un contesto più ampio solo dopo la presentazione di altre proposte in materia di imposizione sul reddito delle società annunciate dalla Commissione.

2) **Imposizione indiretta**

a) Revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (DTE)

18. Il 14 luglio 2021 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione)¹⁶ (la "proposta DTE").
19. La proposta DTE fa parte del pacchetto "Pronti per il 55 %"¹⁷, che mira ad attuare gli ambiziosi obiettivi dell'UE di ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Il pacchetto consiste in una serie di proposte interconnesse, tutte orientate verso lo stesso obiettivo di garantire una transizione equa, competitiva e verde entro il 2030 e oltre.
20. La proposta DTE persegue i seguenti obiettivi:
- a) fornire un quadro adattato che contribuisca agli obiettivi per il 2030 dell'UE e alla neutralità climatica entro il 2050 nel contesto del Green Deal europeo. Ciò comporterebbe l'allineamento della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità alle politiche dell'UE in materia di energia, ambiente e clima, contribuendo così agli sforzi dell'Unione volti a ridurre le emissioni;
 - b) fornire un quadro che preservi e migliori il mercato interno dell'UE aggiornando l'ambito di applicazione dei prodotti energetici e la struttura delle aliquote e razionalizzando il ricorso alle esenzioni e alle riduzioni fiscali da parte degli Stati membri; e
 - c) preservare la capacità di generare entrate per i bilanci degli Stati membri.
21. Nella riunione dell'HLWP del 25 novembre 2021, la presidenza slovena ha informato le delegazioni in merito ai risultati dei lavori e ai progressi compiuti sul fascicolo, anche nel contesto del pacchetto "Pronti per il 55 %". Il 7 dicembre 2021, tra i punti "A", il Consiglio ECOFIN ha preso atto della relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alle proposte del pacchetto "Pronti per il 55 %" trattate dal Consiglio ECOFIN, compresa la proposta DTE¹⁸.

¹⁶ Doc. 10872/21.

¹⁷ Doc. 10849/21.

¹⁸ Doc. 14574/21.

22. L'analisi tecnica della proposta è proseguita durante la presidenza francese. L'analisi ha riguardato l'intera proposta, dopo la suddivisione del lavoro nelle quattro sezioni seguenti:
a) gamma dei prodotti tassabili e approccio al contenuto energetico, struttura delle aliquote alla fine del periodo transitorio ed energie rinnovabili; b) livelli minimi di tassazione e contenuto delle categorie fiscali, struttura delle aliquote nel 2023, periodi transitori e indicizzazione; c) aiuti di Stato e trasporti; d) industria, agricoltura, pesca e famiglie. Sulla base delle discussioni in sede di gruppo "Questioni fiscali", la presidenza ha presentato testi di compromesso parziali sul primo e secondo blocco.
23. Il 17 giugno 2022 il Consiglio ECOFIN ha preso atto della relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla proposta DTE¹⁹.
24. Sulla base dei progressi compiuti dalle presidenze precedenti, la presidenza ceca ha lavorato intensamente sulla proposta DTE, con l'obiettivo di compiere i maggiori progressi possibili sul fascicolo.
25. Uno dei temi discussi a Praga il 14 luglio 2022 nel corso dell'HLWP informale è stato quello delle misure fiscali per contrastare l'attuale impennata dei prezzi dell'energia nell'UE. La discussione ha fornito informazioni utili anche nel contesto delle riflessioni in corso sulla proposta DTE.
26. L'esame tecnico della proposta DTE in sede di gruppo "Questioni fiscali" si è svolto il 19 luglio, il 12 settembre, il 12 ottobre, il 10 novembre e il 17 novembre 2022.
27. Nel luglio 2022 la presidenza ceca ha presentato un testo di compromesso relativo all'intera proposta DTE e ha preparato testi di compromesso riveduti per le successive riunioni del gruppo "Questioni fiscali". L'ultimo testo di compromesso della presidenza figura nel documento WK 14524/2022.

¹⁹ Doc. 9874/22.

28. La presidenza ceca ha fornito ampie spiegazioni al gruppo "Questioni fiscali", anche sotto forma di note informative su temi specifici. La presidenza ceca ha affrontato un'ampia gamma di questioni sollevate dalle delegazioni, è riuscita a far convergere le opinioni e a trovare soluzioni di compromesso, senza compromettere gli obiettivi ambientali a lungo termine dell'UE.
29. Le delegazioni hanno espresso ampio sostegno alle modifiche maggiormente discusse, tuttavia alcune delegazioni non erano ancora in grado di sostenere il testo della presidenza o hanno formulato riserve d'esame. Risulta pertanto necessario proseguire i lavori per raggiungere un compromesso sulle questioni più sensibili ancora in sospeso.
30. [Il 6 dicembre 2022 il Consiglio ECOFIN ha tenuto un dibattito orientativo sulla proposta DTE al fine di ottenere orientamenti politici sulla via da seguire²⁰.]

b) Imposta sulle transazioni finanziarie (ITF)

31. Il 14 febbraio 2013 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie.
32. In questa fase dieci Stati membri continuano a partecipare alla cooperazione rafforzata nell'ambito dell'ITF: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna (di seguito "Stati membri partecipanti").
33. Gli aspetti principali dei negoziati su questo fascicolo sono stati illustrati nelle relazioni del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo sulle questioni fiscali per il 2019 e il 2020²¹.

²⁰ Doc. 14736/22.

²¹ Doc. 8891/20, punti da 67 a 70 e doc. 14863/19, punti da 104 a 110.

34. Nelle sue conclusioni del 17-21 luglio 2020²² (punto A29), il Consiglio europeo ha fatto presente che *"Nei prossimi anni l'Unione lavorerà a una riforma del sistema delle risorse proprie e introdurrà nuove risorse proprie. [...] nel corso del prossimo QFP, l'Unione lavorerà all'introduzione di altre risorse proprie, che potrebbero comprendere un'imposta sulle transazioni finanziarie"*. A tale riguardo, la Commissione ha chiarito che²³ *"qualora si giunga a un accordo in merito, la Commissione presenterà una proposta volta a trasferire le entrate derivanti da tale imposta al bilancio dell'UE come risorsa propria. In caso di mancato accordo entro la fine del 2022, la Commissione proporrà, in base a valutazioni d'impatto, una nuova risorsa propria basata su una nuova imposta sulle transazioni finanziarie. La Commissione si adopera per presentare tali proposte entro giugno 2024 in vista della sua introduzione entro il 1° gennaio 2026"*.
35. Non si prevede che gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata raggiungano un accordo sul fascicolo entro la fine del 2022.

c) Tasse sugli autoveicoli

36. Il 31 maggio 2017 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli²⁴.

²² Doc. EUCO 10/20.

²³ Si veda la risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 16 dicembre 2020, concernente il progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (09970/2020 – C9-0409/2020 – 2018/0166(APP)), dichiarazione della Commissione sull'introduzione di una risorsa propria basata su un'imposta sulle transazioni finanziarie.

²⁴ Doc. 10175/17.

37. La proposta è stata presentata insieme a un'altra proposta di modifica della direttiva 1999/62/CE per quanto riguarda i pedaggi e i diritti di utenza²⁵ nell'ambito del primo pacchetto mobilità. Insieme, queste due proposte miravano a promuovere l'applicazione di una forma di pedaggio stradale correlata alla distanza percorsa, in modo da incentivare operazioni di trasporto su strada più pulite e più efficienti. Mentre la proposta relativa ai pedaggi e ai diritti di utenza mirava a estendere il principio della tariffazione stradale a un maggior numero di veicoli, a eliminare progressivamente i diritti basati sulla durata ("bolli di circolazione") e a rendere più semplici e più verdi le metodologie per il calcolo dei pedaggi stradali, l'obiettivo della proposta sulla tassazione dei veicoli era quello di offrire un maggiore margine per l'azzeramento delle tasse sugli autoveicoli riducendo gradualmente le aliquote minime di tali tasse di cui alla direttiva 1999/62/CE.
38. Il Comitato europeo delle regioni ha formulato il suo parere sulla proposta relativa alla tassazione dei veicoli il 31 gennaio 2018, seguito dal Comitato economico e sociale europeo il 2 marzo 2018 e dal Parlamento europeo il 4 luglio 2018.
39. Poiché la proposta sui pedaggi stradali è stata adottata nel marzo 2022, la presidenza ceca ha deciso di proseguire le discussioni sulla proposta in materia di tassazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci in sede di gruppo "Questioni fiscali", tenuto conto della base giuridica della proposta (articolo 113 TFUE) e dell'oggetto principale della proposta (tassazione).
40. Il gruppo "Questioni fiscali" ha esaminato la proposta in settembre e due testi di compromesso della presidenza in ottobre. Le principali caratteristiche del testo di compromesso consistevano nella soppressione del periodo transitorio e nel lasciare agli Stati membri ampia flessibilità per modificare le aliquote per la tassazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, nonché nell'introdurre una clausola di riesame per valutare gli effetti della riduzione dell'imposizione minima.
41. Molti Stati membri hanno sostenuto il testo di compromesso, tuttavia alcune delegazioni non sono ancora in grado di sostenere il testo della presidenza. Pertanto, al Consiglio ECOFIN di novembre è stata stabilita la necessità di lavorare ulteriormente per raggiungere un compromesso.
42. [L'accordo sul testo è stato raggiunto in occasione del Consiglio ECOFIN di dicembre.]

²⁵ Doc. 9672/17.

3) Cooperazione amministrativa nel settore fiscale

a) DAC7 – meccanismo di "cessazione"

43. La DAC7²⁶ estende l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri alle informazioni comunicate dalle piattaforme digitali in relazione ai redditi e alle entrate dei venditori su tali piattaforme. Le nuove norme per le piattaforme digitali inizieranno ad applicarsi a partire dal 1° gennaio 2023. I gestori delle piattaforme dovranno comunicare le informazioni raccolte per l'anno civile 2023 entro il 31 gennaio 2024. Al fine di eliminare la doppia comunicazione, la DAC7 contiene norme che consentono ai gestori di piattaforme di paesi terzi di "far cessare" gli obblighi di comunicazione derivanti dalla DAC7, essenzialmente laddove sia stabilito, mediante un atto di esecuzione della Commissione, che gli Stati membri ricevono da paesi terzi informazioni equivalenti a quelle comunicate da tali gestori di piattaforme alle loro autorità nazionali.
44. Nella riunione dell'HLWP del 20 settembre 2022 le delegazioni hanno proceduto a uno scambio di opinioni sugli aspetti strategici relativi allo stato di attuazione delle norme di "cessazione" della DAC7 e nella riunione dell'HLWP del 27 ottobre 2022 sono state aggiornate dalla Commissione in merito ai lavori in corso sul suo atto di esecuzione.
45. In tale contesto, nella riunione dell'HLWP del 20 settembre 2022, le delegazioni hanno inoltre proceduto a uno scambio di opinioni sulla correlazione fra le norme della DAC7 e l'accordo multilaterale delle autorità competenti relativo allo scambio automatico di informazioni sul reddito derivante dalle piattaforme digitali (DPI MCAA). Il DPI MCAA è stato preparato dall'OCSE dopo che il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, il 29 giugno 2020, ha approvato i modelli di regole per la comunicazione, da parte dei gestori di piattaforme, relativa ai venditori nell'economia collaborativa e nella gig economy.

²⁶ Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 1).

b) Scambio automatico di informazioni in ambito fiscale con giurisdizioni extra-UE

46. Nella riunione del gruppo "Questioni fiscali" del 17 novembre le delegazioni hanno proceduto a uno scambio di opinioni su stato dei lavori, rischi e opportunità nel settore dello scambio di informazioni fiscali con i paesi terzi, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi al quadro di protezione dei dati personali e la sua correlazione con i lavori legislativi sulla cooperazione amministrativa internazionale. In tale contesto, le delegazioni hanno avuto uno scambio di opinioni generali sui settori che richiedono particolare attenzione per garantire il funzionamento continuo del sistema di scambio internazionale di informazioni con giurisdizioni extra-UE, necessario per importanti motivi di interesse pubblico.
47. Tali discussioni si sono svolte nella riunione del gruppo "Questioni fiscali" del 25 novembre. Questo lavoro, che deve essere proseguito, fa seguito anche alle discussioni tenutesi in precedenza durante gli ultimi semestri di presidenza²⁷.
48. In tale contesto, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione proseguano l'analisi in questo settore e valutino vie e possibilità per un ulteriore coordinamento, che potrebbero essere individuate nei settori del diritto interno degli Stati membri, della legislazione dell'UE e del più ampio contesto internazionale per quanto riguarda gli strumenti in materia di scambio automatico di informazioni con giurisdizioni extra-UE. Tali lavori dovrebbero proseguire, anche a livello del gruppo "Questioni fiscali", se necessario.

²⁷ Doc. 9970/21, punti 81 e 82; doc. 14651/21, punti da 50 a 59.

c) Cooperazione amministrativa con altri paesi terzi nel settore dell'IVA

49. Nella riunione del gruppo "Questioni fiscali" del 15 settembre 2022, la Commissione ha informato le delegazioni in merito alle questioni seguenti:

- a) i negoziati (sulla base dell'autorizzazione e delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio)²⁸ con le autorità norvegesi per modificare l'accordo riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di IVA inizieranno alla fine di settembre. I negoziati dovrebbero concludersi entro la fine del 2022 o l'inizio del 2023;
- b) lo stato di avanzamento dei contatti esplorativi con le autorità del Giappone per quanto riguarda le possibilità di proseguire i lavori per la cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA, specie sulla lotta contro la frode nel settore del commercio elettronico;
- c) i negoziati con le autorità della Repubblica popolare cinese, in vista della conclusione di un memorandum d'intesa non vincolante (eventuale futuro quadro di cooperazione amministrativa tra l'UE e la Repubblica popolare cinese nel settore dell'IVA)²⁹. La Commissione ha indicato che al momento i negoziati sono ancora in sospeso.

²⁸ Decisione (UE) 2022/1311 del Consiglio, del 17 giugno 2022, che autorizza l'avvio dei negoziati con il Regno di Norvegia per modificare l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 198 del 27.7.2022, pag. 14) e doc. 9643/22.

²⁹ Il 10 marzo 2021 il Consiglio ha approvato, con una serie di osservazioni (doc. CM 1978/21 LIMITE, con ulteriori dettagli che figurano nel doc. ST 6351/21 LIMITE), l'avvio di negoziati da parte della Commissione con le autorità della Repubblica popolare cinese, in vista della conclusione di un memorandum d'intesa non vincolante.

50. Si ricorda che, per quanto riguarda la negoziazione e la conclusione di strumenti non vincolanti ai sensi del diritto dell'UE (come il suddetto memorandum d'intesa) e a norma delle disposizioni del trattato sull'Unione europea (in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, TUE), la definizione delle politiche resta una prerogativa del Consiglio. Spetta pertanto al Consiglio valutare se sia nell'interesse dell'Unione avviare tali discussioni (negoziati) su un eventuale strumento non vincolante. Inoltre, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-660/13 (memorandum d'intesa svizzero), i segretari generali del Consiglio, della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna hanno concordato, nel 2017, le disposizioni relative agli strumenti non vincolanti³⁰. Tali disposizioni si applicano a tutti gli strumenti non vincolanti a prescindere dal settore d'intervento e da chi rappresenta l'Unione nei negoziati con il terzo o i terzi e indipendentemente dalla loro denominazione o forma. Resta inteso che la Commissione continuerà ad aggiornare periodicamente gli Stati membri sui progressi compiuti nei negoziati (anche su qualsiasi ulteriore contatto con paesi terzi in questo settore) e che al termine dei negoziati si rivolgerà al Consiglio al fine di richiedere, conformemente al diritto dell'Unione, l'autorizzazione di quest'ultimo a firmare lo strumento non vincolante a nome dell'Unione.

d) Regolamento relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise

51. Il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio³¹ stabilisce la base giuridica per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia di accise. Nell'ambito della cooperazione amministrativa, gli Stati membri attualmente si scambiano i dati degli operatori economici contenuti nei registri nazionali utilizzando un sistema informatizzato con un registro centrale gestito dalla Commissione, ma solo per quanto riguarda gli operatori economici che trasportano prodotti in regime di "sospensione dall'accisa".

³⁰ Doc. 15367/17.

³¹ Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1).

52. A norma del capo V della direttiva 2020/262 del Consiglio³², a partire dal 13 febbraio 2023 tale sistema informatizzato sarà utilizzato anche per i movimenti "ad accisa assolta". Al fine di allineare la procedura relativa allo scambio di dati degli operatori economici che trasportano prodotti in regime di "sospensione dall'accisa" alla procedura per i prodotti "ad accisa assolta", il 24 ottobre 2022³³ la Commissione ha presentato una proposta di modifica del regolamento del 2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise.
53. Sotto la presidenza ceca è stato raggiunto un accordo a livello di gruppo e si è conclusa la consultazione del Parlamento e del Comitato economico e sociale europeo. Il Consiglio dovrebbe adottare le modifiche proposte entro la fine di gennaio 2023.
- e) Programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale
54. Il programma Fiscalis mira a sostenere le autorità fiscali nel migliorare il funzionamento del mercato interno, promuovere la competitività, lottare contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali nonché migliorare la riscossione delle imposte. Il regolamento (UE) 2021/847 che istituisce il programma Fiscalis conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. Nell'agosto 2022 la Commissione ha presentato al Consiglio il rispettivo atto delegato³⁴ e le delegazioni non hanno sollevato obiezioni a tale atto.

³² Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

³³ Doc. 13979/22.

³⁴ Doc. 12055/22 + ADD 1.

C. **COORDINAMENTO DELLE POLITICHE FISCALI (attività non legislative)**

Come illustrato in appresso, sono stati portati avanti importanti lavori nel settore del coordinamento delle politiche fiscali (che esulano dalla portata della normativa dell'UE in materia fiscale).

1) **Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)"**

55. Il gruppo "Codice di condotta" si è riunito il 20 settembre, il 24 ottobre e il 23 novembre 2022; il sottogruppo "Questioni interne/esterne" si è invece riunito il 6 luglio, il 9 e 15 settembre, il 24 ottobre e il 15 novembre 2022.
56. La revisione semestrale della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è stata approvata dal Consiglio il 4 ottobre 2022 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 12 ottobre 2022³⁵.
57. Oltre ai lavori abituali, la presidenza ceca, in coordinamento con il presidente del gruppo "Codice di condotta", ha tenuto una serie di discussioni bilaterali riguardanti la revisione del Codice di condotta (Tassazione delle imprese), sulla quale non è stato raggiunto un accordo unanime in occasione di Consiglio ECOFIN del dicembre 2021. Nell'ottobre 2022 la presidenza ceca ha presentato un progetto di conclusioni del Consiglio sulla revisione del Codice di condotta (Tassazione delle imprese) con una serie di modifiche al testo, che è stato respinto nel dicembre 2021. Su tale testo di compromesso della presidenza è stato raggiunto un accordo provvisorio in sede di sottogruppo "Questioni interne/esterne". Tale accordo è stato successivamente confermato dal gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)", dopodiché il testo concordato è stato presentato al Consiglio tramite il Coreper ed è stato approvato dal Consiglio ECOFIN l'8 novembre 2022. Una relazione più dettagliata è reperibile nell'apposita relazione semestrale del gruppo "Codice di condotta"³⁶.

2) **Aggressione russa nei confronti dell'Ucraina**

58. Nel contesto dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina con la partecipazione della Bielorussia, il gruppo "Questioni fiscali" ha esaminato una serie di provvedimenti che gli Stati membri potrebbero adottare per sostenere l'attuazione delle misure restrittive dell'UE e prevenirne l'elusione attraverso strumenti di cooperazione fiscale.

³⁵ GU C 391 del 12.10.2022, pag. 2.

³⁶ Doc. 14674/22.

59. In primo luogo, gli Stati membri hanno deciso di interrompere tutti gli scambi di informazioni a fini fiscali con la Federazione russa e la Bielorussia. In secondo luogo, gli Stati membri dell'UE hanno esaminato una serie di provvedimenti volti a migliorare il ricorso alla cooperazione amministrativa e ad altri strumenti nel settore fiscale nel contesto dell'attuazione delle misure restrittive.
60. In tale contesto, il gruppo "Questioni fiscali" ha deciso di seguire gli ulteriori sviluppi relativi a tali misure, compresi i lavori in corso nell'ambito della piattaforma temporanea creata dalla Commissione il 3 giugno 2022 sotto forma di un sottogruppo sull'applicazione della normativa fiscale in seno alla task force "Freeze and Seize" (congelamento e sequestro).
61. Nella riunione dell'HLWP del 27 ottobre le delegazioni hanno preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione sui lavori di tale sottogruppo.
62. Nella stessa riunione si è inoltre tenuta una discussione sullo status di residenza fiscale dei beneficiari di protezione temporanea ucraini che continuano a lavorare a distanza per le imprese ucraine. Nell'estate del 2022 le autorità ucraine hanno chiesto aiuto per evitare perdite significative di gettito fiscale per l'Ucraina a seguito della concessione, da parte degli Stati membri dell'UE, della residenza fiscale ai rifugiati ucraini, sebbene tali cittadini ucraini continuassero a lavorare a distanza per le società ucraine.
63. Sulla base di un documento informale dei servizi della Commissione, le delegazioni hanno discusso varie opzioni per affrontare la situazione.
64. Gli Stati membri convengono che è importante sostenere l'Ucraina, a seguito dello sfollamento di cittadini ucraini causato dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Ricordano il contesto più ampio delle azioni che l'UE e gli Stati membri stanno adottando per rispondere alle esigenze finanziarie dell'Ucraina. Convengono inoltre che, in relazione all'elevato numero di beneficiari di protezione temporanea ucraini, si potrebbero prendere in considerazione misure volte a ridurre al minimo le implicazioni negative per l'Ucraina dell'imposta sul reddito, in particolare per quanto riguarda i dipendenti che continuano a lavorare a distanza per società situate in Ucraina, a seconda dei casi.

3) **Sviluppi internazionali**

65. L'HLWP è stato periodicamente informato in merito agli sviluppi internazionali pertinenti nel settore della politica fiscale, in particolare in relazione alle riunioni dei ministri delle Finanze del G20 e del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS.
66. Le questioni relative alla legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) sono state regolarmente portate all'attenzione delle delegazioni in occasione delle riunioni dell'HLWP. Nell'ottobre 2022, sulla base dei progressi compiuti durante le presidenze precedenti, la presidenza ceca ha tenuto una videoconferenza informale a livello tecnico con il dipartimento del Tesoro statunitense in merito alla legge FATCA, concentrandosi sulla questione dei cosiddetti "americani casuali", compreso il problema di ottenere maggiori orientamenti dall'IRS e dal Tesoro per evitare la chiusura dei conti bancari degli "americani casuali" nell'UE. Nell'ottobre 2022 la presidenza ceca ha informato l'HLWP in merito a tale riunione e ha discusso la via da seguire. Sono in corso contatti con le autorità statunitensi e saranno previste altre riunioni informali con le controparti statunitensi.

4) **Imposte nei settori non fiscali**

67. Il 19 novembre 2013 l'HLWP ha convenuto che le disposizioni fiscali presenti in fascicoli non fiscali che conducono a un qualsiasi cambiamento nella normativa fiscale o nella prassi amministrativa degli Stati membri o che comportano altre conseguenze per l'imposizione debbano rientrare in un "meccanismo informale di allerta". L'approccio sistematico volto a portare questi casi all'attenzione degli esperti fiscali, con il sostegno del segretariato generale, ha continuato a garantire che gli Stati membri siano allertati tempestivamente, anche sui negoziati relativi ad accordi tra l'UE e paesi terzi. Tra le questioni monitorate dall'HLWP figurano il regolamento del Consiglio relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia e il seguito dato alla Conferenza sul futuro dell'Europa.